

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 26 agosto 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGONE SUSA - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1018-216704/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente GIOVANNI MONTEROSSO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Borgone Susa risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 179-18220 del 07/04/1997;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C.:
 - Variante n. 1 , con deliberazione C.C. n. 14 del 03/05/1999;
 - Variante n. 2 , con deliberazione C.C. n. 45 del 21/09/1999;
 - Variante n. 3 , con deliberazione C.C. n. 16 del 06/06/2000;
 - Variante n. 4 , con deliberazione C.C. n. 48 del 23/12/2000;
 - Variante n. 5 , con deliberazione C.C. n. 10 del 28/02/2001;
 - Variante n. 6, con deliberazione C.C. n. 9 del 17/03/2003;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 31 del 30/06/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/07/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Borgone Susa:

- popolazione: 2.322 abitanti (al 1971); 2.146 ab. (al 1981); 2.127 ab (al 1991); 2.227 ab. (al 2001), dato che evidenzia una sostanziale stabilità nell'ultimo trentennio;
- superficie territoriale di 495 ettari, dei quali: 380 di pianura e 115 di collina; 226 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 113 pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 156 ettari hanno pendenze superiori ai 20°; 74 ettari del territorio comunale sono coperti da aree boscate e rappresentano il **15%** dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Susa, Sub-ambito "*Area Susa-Avigliana*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle ex S.S. 24 (competenza statale nel tratto Confine di Stato - Susa e provinciale da Susa a Torino) e 25 (di competenza statale); è altresì interessato dalla Strada Provinciale n. 203;
 - il P.T.C. riporta il tracciato in variante nei Comuni di Alpignano e Borgone Susa della ex S.S. n. 24;
 - è interessato da un'ipotesi di progetto di una linea ferroviaria per l'Alta Velocità;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Dora Riparia e Gravio, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 126 ettari di territorio comunale (pari al **25%** del totale) nonché la previsione di un "limite di progetto" di circa 4.380 metri di lunghezza;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di:

- prevedere interventi ricettivi e commerciali;
- individuare attività insalubri non insediabili nelle aree produttive esistenti;

rilevato che il Comune di Borgone Susa, con la deliberazione testè citata, nello specifico:

- nell'ambito dell'area produttiva esistente *D2* individua una nuova area *D2a* nella quale è consentita la destinazione d'uso alberghiera, con possibilità di aumento del 30% il volume del fabbricato esistente;
- nella medesima area *D2* individua una nuova area *D2b* nella quale potrà essere consentita la ricollocazione di alcune attività commerciali;
- con una modifica normativa vengono individuate le destinazioni d'uso ammesse ed escluse nelle aree produttive esistenti;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7

della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/08/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Borgone Susa, adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 30/06/2003:

- a) la Variante in esame propone l'estensione di destinazioni d'uso (commerciale e ricettiva) all'interno dell'area industriale esistente D2. L'area in questione è compresa nella fascia C del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), è classificata dalla Banca Dati Geologica (B.D.G.) della Regione Piemonte inondabile per eventi di piena con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni e, in base ai dati desunti dalla fotointerpretazione, appare essere stata interessata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2000. Il P.T.C. prevede, per le aree in questione, i seguenti indirizzi normativi (art. 13.5.2.4 delle N.d.A.) Si tratta di porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio derivanti questi ultimi dall'uso del suolo e/o dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo a fini di nuovi insediamenti, richiedendo, qualora edificate, la rilocalizzazione, ove attuabile, o la previsione di consistenti interventi a tutela del patrimonio esistente. Qualora a seguito di approfondimenti d'indagine i fenomeni risultassero non particolarmente limitanti (da stabilire previa indagine precisa) nuove opere possono essere ammesse a seguito dell'attuazione degli interventi che risultassero necessari e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Si riscontra che la

- deliberazione di adozione e gli atti tecnici della Variante non riportano alcuna valutazione riguardo alla scelta di aumentare, con le nuove destinazioni d'uso, il carico antropico in un'area nella quale esiste un potenziale rischio idrogeologico; non sono stati allegati elaborati tecnici specifici a supporto di tale scelta e non si fa menzione della inclusione della zona nella fascia C del P.A.I. In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che il Comune non possa procedere all'estensione di destinazioni d'uso (commerciale e ricettiva) nell'area industriale D2 in assenza di più approfondite e puntuali valutazioni in merito;
- b) per quanto attiene la possibilità, nell'area a destinazione alberghiera D2a, di incrementare il volume esistente del 30%, si fa presente che il settimo comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77 consente di incrementare *le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche* in misura non superiore al 6% per i Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti. Fatto salvo quanto osservato al punto che precede, occorre pertanto che il Comune provveda ad effettuare una verifica in tal senso, tenendo conto anche di eventuali incrementi già concessi con precedenti Varianti parziali;
- c) si rileva che la Variante, proponendo la realizzazione di un albergo in una zona industriale a ridosso della ex S.S. n. 25, in prossimità dell'autostrada e della ferrovia, non è conforme ai disposti della L.R. n. 52/2000 ad oggetto *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico* (in applicazione della Legge 447/1995) e della successiva deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 ad oggetto *L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio*. Si ricorda che ogni Variante al Piano regolatore deve essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e contenere indicazioni in merito all'interno della *Relazione Illustrativa*;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Borgone Susa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale Supplente
f.to G. Monterosso

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso